



CITTÀ DI CROTONE

AVVISO PUBBLICO

Premesso che:

- con Legge 21/02/2014 n. 10 è stata istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale approvata, rispondendo alle criticità in materia di tutela dei Diritti dell'Uomo, così come evidenziato;
- L'istituzione del Garante Nazionale ha rappresentato da un lato, la risposta alle criticità evidenziate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza "*Torreggiani e altri c. Italia*" dell'8 gennaio 2013 circa la necessità di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale; dall'altro, l'istituzione di un sistema interno e indipendente di monitoraggio sui luoghi di privazione della libertà personale, realizzato in ottemperanza alla ratifica del Protocollo Opzionale alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) il cui art. 3 prevede che «*ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*»
- anche la Regione Calabria con Legge Regionale del 29 gennaio 2018, n. 1, ha inteso istituire il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, (BURC n. 12 del 29 gennaio 2018);
- nella relazione al Parlamento 2017, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha sostenuto che "*I Garanti locali hanno rappresentato in questi anni non solo quella presenza importante centrata sulla prossimità territoriale, per la tutela dei diritti delle persone private della libertà, ma anche il lievito per la crescita del dibattito attorno all'istituzione di un Garante Nazionale*";

Richiamata:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 29 giugno 2018, è stato istituito anche presso il Comune di Crotona il "Garante comunale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", approvando – contestualmente – il relativo Regolamento allegato alla citata deliberazione;
- Stante la necessità di dare seguito alla citata deliberazione procedendo alla individuazione, nell'ambito del Comune di Crotona, della figura del "Garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" con funzioni specifiche, elementi di garanzia ed interazioni operative per come meglio specificate nel citato Regolamento;

Ritenuto:

- di dovere procedere secondo quanto previsto dalla già citata deliberazione consiliare n. 114/2018, viene indetto apposito AVVISO PUBBLICO al fine di reperire proposte di candidatura a tale incarico;
- Possono presentare proposta di candidatura a tale nomina coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del citato Regolamento ("*Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza*") e che di seguito si elencano:
 1. Alla carica di Garante è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
 2. Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
 3. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile alla carica di Garante chi ricopra un ruolo di amministratore o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari.
 4. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Crotona. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.

5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.
- Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta (art. 5 del Regolamento, "*Nomina e durata in carica del Garante*");
 - Secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato Regolamento ("*Ufficio del Garante*"): "Al Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, sono assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse finanziarie. I profili organizzativi inerenti l'Ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta (c. 1); Al Garante non spetta, per la durata dell'incarico, alcuna indennità. Spettano, invece, al Garante, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il suo ufficio, documentate e autorizzate dal Sindaco (c. 2)".

Il termine per la presentazione della candidatura, stante l'urgenza, è **fissato in 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso.**

Chiunque sia interessato, può inoltrare domanda in carta semplice diretta al Sindaco. Detta domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune **entro e non oltre le ore 12 del giorno -6/08/2018** allegando alla stessa domanda una dichiarazione sottoscritta attestante il possesso degli anzidetti requisiti, fotocopia del documento di riconoscimento sottoscritto, nonché la disponibilità del candidato a ricoprire l'incarico, allegando il proprio curriculum.

Dalla Residenza Municipale, addì 27/07/2017.

Il Sindaco
f.to -Ugo PUGLIESE-*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993